

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 5-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE*
8 gennaio 2016

Ambito di applicazione (art. 141)- pag.2

*Requisiti delle persone incaricate della risoluzione delle controversie (art. 141-bis, commi 4 e 5)
- pagg. 3 e 4*

E' chiaro che il professionista deve essere slegato da conflitti di interesse ed agire in piena indipendenza, non solo nella prestazione del servizio, se persona fisica, non dipendere da alcuna organizzazione o azienda.

In merito a "siano in possesso di conoscenze e competenze in materia di risoluzione delle controversie provvedendo, se del caso, alla loro formazione;", **l' aspetto fondamentale dovrebbe consistere nella loro operatività oltre che competenza teorica.**

Requisiti delle procedure ADR (art. 141-quater, comma 3)- pag.4

Il termine di 90 giorni è relativamente rapido, se la mediazione avviene direttamente con l' intermediario o azienda oggetto della disputa i tempi possono essere molto più brevi, di media 45- 50 gg. lavorativi.

Nota: Il meccanismo può apparire, per quanto molto strutturato, poco chiaro al risparmiatore/ consumatore che ancora una volta si ritrova in una " tela" fitta di burocrazia.

L' iter che normalmente svolge un libero professionista oltre ad essere dinamico punta anche sulla' efficienza in termini di tempistica della disputa.

Più in dettaglio, l'art. 1-bis del d.lgs. n. 130 ha aggiunto all'art. 2 del d.lgs. n. 179 due nuovi commi:- pag. 6

L' obbligatorietà dell' assistenza delle controversie dinanzi alla Consob costituisce una perdita netta del professionista della propria autonomia . Il potere della Consob ad essere super partes è incoerente rispetto all' attività prestata dal professionista e quindi un preciso e inutile duplicato.

L' incoerenza palesata nella sezione h) intermediari

- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli

articoli 18-bis e 18-ter del TUF;9 che definisce i consulenti " autonomi" ossia indipendenti e solo a parcella come intermediari e non come prestatori d' opera intellettuali(errore proveniente dalla Legge di Stabilità approvata alla

Camera e al Senato. questo rispetto all' ex art. 18-bis e 18- tre riportati sulla Delibera Consob N. 17130 del 2010 in materia di consulenti finanziari.)- pag.9 -
“individua altre categorie ad essi assimilabili in ragione dell'attività prestata. E' il caso della società Poste Italiane (Divisione Banco Posta), delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari,”

Art.4- pag.12

A tal proposito si tiene conto solo dell' importo della controversia e con l'ipotesi di diminuzione degli importi che l' intermediario dovrebbe liquidare, ma è assente qualsiasi riferimento ai danni morali oltre che materiali subiti dal risparmiatore, nei quali spesso si trovano coinvolti interi nuclei familiari.,

Chiarimento: Si chiede a codesta Commissione se la risoluzione delle dispute possa essere effettuata anche direttamente, ossia, agendo tra l' intermediario e il risparmiatore senza avvalersi della Consob. Su questo punto non si trovano risposte chiare nel documento.

° Legenda: i riferimenti alla consultazione sono riportati testualmente in corsivo. Le osservazioni sono riportate in neretto.

Roberto Naponiello
8 febbraio 2016